



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - dott. Alessandro Nunziata | presidente |
| - d.ssa Alessandra Trementozi | consigliere |
| - dott. Michele Forziati | consigliere rel. |

all'udienza del 22.11.2022 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4032/2019 R.G. vertente tra

INPS e SCCI s.p.a. (avv. Maria Carla Attanasio)

appellante

e **Iavarazzo Antonio** (avvocato stabilito Vito Di Puerto)

appellato

e **Agenzia delle entrate – Riscossione** (avv. Alessandra Fortuna)

appellata

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 3358 del 3.6.2019.

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

- 1 -

Con ricorso del 21.12.2017, Antonio Iavarazzo aveva adito il tribunale del lavoro di Roma esponendo in sintesi: **di** aver richiesto all'Agenzia delle entrate – Riscossione, in data 15.11.2017, un estratto dei ruoli esattoriali a proprio carico; **di** aver in tal modo appreso dell'esistenza di n. 6 avvisi di addebito e di una cartella di pagamento per contributi previdenziali e somme aggiuntive per gli anni 2010-2012; **di** non aver mai ricevuto la notifica di tali atti; **che**, in ogni caso, tutti i crediti ivi indicati si erano estinti per prescrizione quinquennale. Aveva pertanto chiesto l'annullamento di tutti gli atti impositivi sottesi al ruolo impugnato.

L'INPS, costituitosi in giudizio anche quale mandatario della SCCI s.p.a., aveva contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.

Nella contumacia di Agenzia delle entrate – Riscossione, il giudice di prime cure, pur avendo qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi (essendo stata “dedotta la irregolarità formale del titolo, a causa della mancata notifica degli atti impositivi originari”) ed avendone rilevato la tardività (siccome non proposta nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.), aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione (integrante “una opposizione *all'esecuzione*”) maturata tra l'acquisizione dell'estratto di ruolo e “il periodo di riferimento di ciascun atto impositivo”, così statuendo:

- “*accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento e gli avvisi di*



addebito opposti.

- *Condanna l'Inps al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 2570,00, di cui euro 2470,00 per onorari, da distrarsi*".

- 2 -

Con atto di ricorso, depositato in cancelleria in data 2.12.2019, l'INPS proponeva tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto censurandola sotto i seguenti profili: **1)** omessa pronuncia sulla tardività dell'opposizione quanto ai vizi attinenti alla regolarità del titolo; **2)** mancato esame delle prove relative alla notifica degli atti pregressi rispetto all'estratto di ruolo nonché della normativa e della giurisprudenza in materia; **3)** carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non essendo l'estratto di ruolo un atto "lesivo della sfera del destinatario". Dopo aver poi ricordato l'esclusiva legittimazione passiva di Agenzia delle entrate – Riscossione in merito alle doglianze relative alla notifica della cartella di pagamento, l'Istituto appellante concludeva in conformità, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, Antonio Iavarazzo si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 22.6.2020, contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.

Agenzia delle entrate – Riscossione, costituitasi tempestivamente in giudizio in data 24.2.2021, dopo aver rappresentato che l'INPS aveva nelle more disposto lo sgravio dell'importo di euro 15.385,99 di cui alla cartella di pagamento n. 02820110030396605000 (unico atto di sua competenza), e che erano di conseguenza dovute soltanto le "Somme aggiuntive PERIODO 09/2010", per un importo di euro 1.183,84, eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività e per carenza di interesse ad agire (non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile), nonché contestava, nel merito, la fondatezza delle pretese del ricorrente in primo grado. Concludeva dunque in conformità, con il favore delle spese di lite.

Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 22.11.2022 mediante lettura del dispositivo.

- 2 -

Come premesso, nel giudizio di primo grado lo Iavarazzo aveva impugnato l'estratto di ruolo eccependo unicamente la prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti impositivi ivi indicati, deducendo in sostanza che, a prescindere dalla (negata) notifica degli stessi tra il 27.4.2011 e l'8.8.2012, fosse ormai intercorso un periodo superiore a 5 anni tra i periodi cui si riferivano i relativi crediti (2010, 2011 e 2012) e la data di acquisizione dell'estratto di ruolo (15.11.2017).

Al riguardo giova premettere che, al di là del nomen iuris utilizzato da parte opponente, quella in esame era senza dubbio un'azione di accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo ottenuto impugnato; azione che, "in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento", è astrattamente ammissibile solo al fine di "recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata" di fronte a un qualsiasi atto con il quale l'amministrazione abbia mostrato di ritenere ancora sussistente il proprio credito (così, da ultimo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 7353 del 7.3.2022, la quale ha ritenuto la stessa ammissibile a fronte del rigetto dell'istanza di sgravio del credito iscritto al ruolo).

Come correttamente evidenziato dalle difese dell'INPS e dell'ADER anche in questa sede, nell'accogliere la prospettazione attorea il giudice di prime cure non ha tenuto conto del



fatto che, ove l'ente creditore non abbia notificato al debitore alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nell'estratto di ruolo, quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far accertare in giudizio la sopravvenuta estinzione dei crediti ivi indicati, essendo l'estratto di ruolo un mero atto interno dell'amministrazione privo di rilevanza impositiva esterna e potendo tale interesse ravvisarsi solo in presenza di una richiesta di pagamento dell'ente creditore o di qualsiasi altro atto con cui lo stesso ribadisca l'esistenza del credito e la volontà di ottenerne la soddisfazione in sede giudiziale, avendo in tal caso l'azione – come già ricordato – una funzione recuperatoria di una tutela in concreto impedita dall'omessa notifica dell'atto impositivo.

Anche la S.C. ha di recente ribadito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi (quali la prescrizione del credito) maturati in epoca successiva alla notificazione dell'atto impositivo, “non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (in questi termini, da ultimo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 7353 del 7.3.2022, la quale, a fronte del rigetto dell'istanza di sgravio del credito iscritto al ruolo, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo “in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento”, avendo essa la funzione “di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata”): amministrazione che, nel caso di specie, non risulta neppure aver notificato all'odierno appellante alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate negli atti impositivi richiamati nell'estratto di ruolo impugnato.

Tale principio è stato da ultimo confermato dalle S.U. della S.C. le quali, con la sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6.9.2022, nell'affermare che “In tema di *riscossione a mezzo ruolo*, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di *conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione*”, hanno ribadito:

- che “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 *quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)*”;
- che “è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”;



- che infatti, *“pure a fronte dell’invalida o dell’omessa notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento, ... c’è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze”* di chi *“impugni l’atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all’esecuzione, perché volto a indurre il debitore all’adempimento...”*: in tale ipotesi in debitore può, tra l’altro, *“impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”*.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non avendo l’INPS mai chiesto il pagamento della somma riportata nell’estratto di ruolo impugnato, la decisione del giudice di prime cure deve essere senza dubbio riformata, essendo inammissibile (per carenza di interesse ad agire) l’azione di accertamento negativo del credito proposta dallo Iavarazzo nel giudizio di primo grado.

- 3 -

In applicazione del principio stabilito dall’art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile *ratione temporis* alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dal sopravvenire, in corso di causa, della giurisprudenza di legittimità posta a fondamento della decisione, le spese del doppio grado di giudizio ben possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 437 c.p.c., in riforma della sentenza appellata, così provvede:

- dichiara inammissibile l’azione di accertamento negativo dei crediti risultanti dall’estratto di ruolo del 15.11.2017 proposta da Iavarazzo Antonio nel giudizio di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, lì 22 novembre 2022

Il consigliere estensore

Michele Forziati

Il presidente
Alessandro Nunziata

